STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 42
13 novembre
2025

PEC E DOMICILIO DIGITALE: GLI OBBLIGHI DI PROFESSIONISTI E AMMINISTRATORI

ADEMPIMENTO

CNDCEC: obbligo di PEC e provvedimenti di sospensione

Il CNDCEC ha dato importanti precisazioni sull'obbligo di PEC e sui conseguenti provvedimenti di sospensione. L'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale sussiste solo per alcune specifiche categorie di soggetti, vale a dire i professionisti tenuti all'iscrizione in Albi o pubblici elenchi e le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, i cui domicili digitali confluiscono nel Registro INI-PEC. Al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale all'Albo o Elenco, il Collegio od Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall'Albo o Elenco, fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

DA SAPERE

PEC amministratori: le indicazioni di Unioncamere sulle nuove regole

Unioncamere ha pubblicato le prime indicazioni operative sulla comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori, dopo che il decreto-legge Salute e Sicurezza è intervenuto, disponendo su due aspetti che erano rimasti da chiarire: la possibilità di utilizzare la PEC della società e l'ordinarietà o perentorietà del termine del 31 dicembre 2025. Lo stesso decreto-legge è intervenuto anche sui soggetti destinatari del nuovo obbligo, lasciando, però, alcuni dubbi da risolvere.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Global minimum tax: obblighi dichiarativi e di versamento

Impresa - Transizione 5.0: chiusura anticipata per esaurimento risorse

Lavoro - Riders e piattaforme digitali: tutele, obblighi e nuove regole

Scadenze dal 13 al 27 novembre 2025

Copyright 2015 Studio Luongo

ADEMPIMENTI

CNDCEC: obbligo di PEC e provvedimenti di sospensione

di Devis Nucibella

Il CNDCEC ha dato importanti precisazioni sull'obbligo di PEC e sui conseguenti provvedimenti di sospensione. L'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale sussiste solo per alcune specifiche categorie di soggetti, vale a dire i professionisti tenuti all'iscrizione in Albi o pubblici elenchi e le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, i cui domicili digitali confluiscono nel Registro INI-PEC. Al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale all'Albo o Elenco, il Collegio od Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall'Albo o Elenco, fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

ADEMPIMENTO

Il **domicilio digitale** è l'indirizzo elettronico eletto presso un **servizio di posta elettronica certificata (PEC)**, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Il domicilio digitale può essere costituito anche da un "*servizio elettronico di recapito certificato qualificato*" (SERCQ), come definito dall'art. 3, comma 1, n. 37), del Reg. (UE) 23 luglio 2014, n. 2014/910/UE.
In attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l'unico strumento che consente di adempiere all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale.
Nel **registro INI-PEC** ("*Indice nazionale dei domicili digitali*"), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 6-bis, comma 1, del CAD) (www.inipec.gov.it), confluiscono i domicili digitali (art. 6-bis, comma 2, del CAD):

- delle imprese iscritte al Registro delle Imprese;
- dei professionisti iscritti in Albi o Elenchi;
- dei professionisti diversi da quelli suddetti, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e istituiti con legge dello Stato (come disposto dall'art. 24 del D.L. n. 76/2020).

L'INI-PEC è un pubblico elenco, volto a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti in modalità telematica, ottenendo

Copyright 2015 Studio Luongo

un notevole risparmio nei costi di trasmissione, tra le imprese e i professionisti e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD sopra riportati.

NOVITA'

Il CNDCEC, con il Pronto Ordini 3 ottobre 2025, n. 63, ha dato importanti precisazioni sull'obbligo di PEC e sui conseguenti provvedimenti di sospensione: nel caso in cui l'indirizzo comunicato risulti "inattivo", "non valido" o "saturo", il Consiglio dell'Ordine procederà a diffidare l'iscritto a sanare la situazione entro 30 giorni dal ricevimento della diffida. In caso di mancato adempimento nei termini indicati, provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (a pena di specifica sanzione, introdotta dal 1° gennaio 2020) sussiste solo per alcune **specifiche categorie di soggetti**:

- i **professionisti** tenuti all'iscrizione in **Albi** (ad esempio, i commercialisti) o **pubblici elenchi** (ad esempio, i revisori legali);
- le **imprese**, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 3-bis, comma 1, del CAD), i cui domicili digitali confluiscono nel Registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Il Codice dell'amministrazione digitale ("CAD"), all'art. 6-quater, comma 2, prevede che:

- il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica;
- restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

Per tali soggetti:

- non è ammesso cancellare il proprio domicilio digitale dall'INAD, ove risultino contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC;
- la cancellazione dal portale INAD può avvenire solo a seguito della cancellazione dal portale INI- PEC (ad esempio, in quanto il professionista/imprenditore è andato in pensione o non svolge più l'attività e, quindi, non ha più l'obbligo di iscrizione né in un portale né nell'altro).

Restano tuttora **esonerati** dall'obbligo di comunicare e attivare la casella PEC:

- gli enti di diritto privato solo nel REA: associazioni, fondazioni, comitati, ecc.;
- i consorzi;
- i professionisti non iscritti ad Albi/Elenchi (cd. "non ordinistici");
- le imprese inattive o soggette a procedure concorsuali.

In relazione ai seguenti **soggetti**:

- le persone fisiche maggiorenni;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in Ordini, Albi o Collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (cd. "*professionisti non ordinistici*");
- gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC;
- attualmente, non risulta alcun obbligo di dotarsi di un indirizzo digitale, ma è ammesso **richiederlo facoltativamente**, al fine di gestire le proprie comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

Copyright 2015 Studio Luongo

In tale caso, affinché il loro indirizzo possa essere rintracciabile, possono comunicarlo all'**INAD**. In questo modo, le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell'Elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e chiunque potrà consultarlo liberamente dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale.
Il soggetto che non ha comunicato all'INAD la propria PEC, continuerà a ricevere le comunicazioni ufficiali della P.A. in forma cartacea.
L'art. 1, comma 860, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha proceduto a **estendere agli amministratori di società** l'obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (o, meglio, un "domicilio digitale", di cui all'art. 1, comma 1, lett. n-ter, del D.Lgs. n. 82/2005) al Registro delle Imprese.
Il MIMIT, con nota 12 marzo 2025, n. 43836, ha fornito chiarimenti su tale adempimento, precisando che detto obbligo riguarda:

- anche le società costituite prima del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della legge n. 207/2024);
- tenute a comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori inizialmente entro il 30 giugno 2025, termine poi prorogato al 31 dicembre 2025 dalla nota 25 giugno 2025, n. 127654 del MiMiT.

Per le società costituite dal 2025 al Registro Imprese, l'adempimento va assolto in sede di iscrizione.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di comunicazione, il MiMiT, con nota n. 43836 del 2025, aveva stabilito che lo stesso scatta o trova applicazione:

- per le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data, l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- per le imprese che risultano già costituite al 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025, termine prorogato al 31 dicembre 2025 con la nota MiMiT 25 giugno 2025, n. 127654.

Sul tema è intervenuta anche la Commissione Unioncamere/Notariato, con la nota del 25 settembre 2025, la quale non concorda con il MiMiT, in quanto la Commissione ritiene che la comunicazione **non prevede un termine di scadenza**. Dello stesso orientamento anche Assonime (circolare n. 15 del 2025).

PROCEDURE

L'art. 37 del D.L. n. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020) ha introdotto alcune **sanzioni** per il caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese o all'Ordine o Collegio di appartenenza.
L'**Ufficio del Registro** delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, primo periodo, del D.L. n. 185/2008) o da un'impresa individuale (art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 179/2012), che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, **sospende la domanda**, in attesa che essa sia **integrata con il domicilio digitale**.

Copyright 2015 Studio Luongo

Al **professionista** che non ha comunicato il proprio domicilio digitale all'Albo o Elenco, il Collegio od Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. n. 185/2008):

- invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall'Albo o Elenco, fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

La disposizione non prevede un termine decorso il quale sarà comminata la sanzione; detto termine dipende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invia la diffida ad adempiere.

A tale proposito, il CNDCEC, con nota informativa del 31 agosto 2020, n. 98, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha invitato gli Ordini a formulare le diffide ad adempiere, informando l'iscritto che:

- in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine,
- sarà comminata la sanzione della sospensione, fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Tale sanzione, secondo quanto riferito dal CNDCEC nell'informativa n. 23 novembre 2020, n. 143, ha natura **amministrativa e non disciplinare**.

Pertanto, è il Consiglio dell'Ordine e non il Consiglio di Disciplina a disporre la sospensione dall'Albo nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione all'Ordine, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale.

Con il Pronto Ordini n. 63 del 2025, il CNDCEC ha chiarito che la *ratio* dell'obbligo richiede che la PEC, oltre che a essere univocamente riferita all'iscritto, sia **attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni**.

Di conseguenza, la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:

- **"inattivo"** (perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione);
- **"non valido"** (perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva);
- **"saturo"**, in quanto inidonea a ricevere messaggi,

può essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla **mancata comunicazione del domicilio stesso**, perché non è consentita la funzione propria del domicilio digitale (cioè ricevere comunicazioni con efficacia legale).

In tutti questi casi, il Consiglio dell'Ordine procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura", per consentire la ricezione dei messaggi, informando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.

SCADENZA

L'Ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, primo periodo, del D.L. n. 185/2008) o da un'impresa individuale (art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n.

Copyright 2015 Studio Luongo

179/2012), che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale all'Albo o Elenco, il Collegio o l'Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. n. 185/2008):

- invia una **diffida** ad adempiere entro 30 giorni;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la **sanzione** della sospensione dall'Albo o Elenco, fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

DA SAPERE

PEC amministratori: le indicazioni di Unioncamere sulle nuove regole

di Vito Pesare

Unioncamere ha pubblicato le prime indicazioni operative sulla comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori, dopo che il decreto-legge Salute e Sicurezza è intervenuto, disponendo su due aspetti che erano rimasti da chiarire: la possibilità di utilizzare la PEC della società e l'ordinarietà o perentorietà del termine del 31 dicembre 2025. Lo stesso decreto-legge è intervenuto anche sui soggetti destinatari del nuovo obbligo, lasciando, però, alcuni dubbi da risolvere.

Dopo il D.L. n. 159/2025 sulla tutela della **salute** e della **sicurezza** sui **luoghi di lavoro**, che è intervenuto sul tema della comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, **Unioncamere** ha pubblicato sul proprio sito internet le prime indicazioni operative.
Il decreto Salute e Sicurezza mette la parola fine sui dubbi ancora in essere, ma, delimitando i soggetti obbligati alla comunicazione, ne crea di nuovi, dubbi che, dal canto loro, le indicazioni di Unioncamere non chiariscono del tutto.
I punti su cui era necessario intervenire per fornire gli opportuni chiarimenti erano:

- la possibilità di utilizzare la **PEC** della **società**;
- l'**ordinarietà** o la **perentorietà** del **termine** del **31 dicembre 2025**.

Perentorietà del termine e utilizzo dell'indirizzo PEC della società

Il D.L. n. 159/2025 modifica l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, eliminando ogni dubbio sui punti ancora da chiarire: "*Il domicilio digitale non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale degli amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico*".
La nota ministeriale del MIMIT del 25 giugno 2025, che differiva dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, **confermava**, inoltre, in linea con la precedente nota del 12 marzo 2025, che:

- l'**indirizzo PEC** da comunicare deve essere **diverso** da quello della **società**;
- la **pratica** è **esente** da **diritti e bolli**.

L'orientamento di Unioncamere con il Consiglio Nazionale del Notariato, di luglio 2025, entrava in contrasto con la nota ministeriale del MIMIT del 25 giugno 2025, in quanto ribadiva che, per la comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, non era previsto alcun termine di scadenza, confermando l'ordinarietà del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025.

Copyright 2015 Studio Luongo

L'orientamento disponeva, inoltre, che l'amministratore poteva "*eleggere domicilio speciale elettronico, ai sensi dell'art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica*".
Con la modifica dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, ad opera del decreto Salute e Sicurezza, si sancisce la **perentorietà** del **termine** del **31 dicembre 2025** e la non corrispondenza tra la PEC della società e la PEC dell'amministratore.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, ovvero una sanzione da euro 103 a euro 1.032 (o in misura raddoppiata) e, nel caso di iscrizione nel Registro delle Imprese di società che non hanno iscritto il proprio domicilio digitale, e quello dell'amministratore, la sospensione della domanda di iscrizione.

Chi sono i soggetti obbligati

Il decreto-legge Salute e Sicurezza interviene anche sui soggetti destinatari del nuovo obbligo, **sostituendo**, all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, le parole "*nonché agli amministratori*" **con la seguente frase**:

"*nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione*".

Questa modifica, introdotta dal D.L. n. 159/2025, da una parte chiarisce che l'obbligo di comunicare la PEC personale ricade solo sull'**amministratore unico**, **amministratore delegato** o sul **Presidente** del **consiglio di amministrazione**, dall'altra, crea altri **dubbi interpretativi** circa le società tenute all'obbligo.

Società di persone e società a governance non tradizionale

Il principale dubbio introdotto dal D.L. n. 159/2025 è se obbligati alla comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore siano anche le **società di persone**.
Un altro dubbio potrebbe riguardare le società che adottano un modello di ***governance* dualistico**, dove sono presenti un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, prive, quindi, di un amministratore unico e di un consiglio di amministrazione.
La nota di Unioncamere del 10 novembre 2025, partendo proprio dai soggetti tenuti alla comunicazione della PEC al Registro delle Imprese, ovvero "*amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza, Presidente del Consiglio di amministrazione*", precisa che:

- il **domicilio digitale** degli **amministratori non può coincidere** con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica;
- l'**obbligo ricade** sia su coloro che vengono **nominati** o **confermati** (al momento della costituzione della società o successivamente), sia su coloro che già ricoprono tali cariche al 31 ottobre 2025;
- l'**obbligo** della **comunicazione** è in capo all'**impresa** e si applica soltanto a **uno dei tre soggetti** individuati dalla norma;
- per le **nomine** o le **conferme** delle **cariche**, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o della conferma;

Copyright 2015 Studio Luongo

- coloro che ricoprono le **cariche al 31 ottobre 2025** dovranno comunicare il proprio domicilio digitale **entro** il **31 dicembre 2025**;
- la sola comunicazione del domicilio digitale è **esente da diritti e bolli** (in caso di nuove nomine o rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione);
- la **mancata comunicazione** comporta una **sanzione** da euro 103 a euro 1.032, ovvero in misura raddoppiata;
- in caso di **domande di iscrizione e/o conferma**, la **mancata indicazione** della **PEC** dell'amministratore, comporterà la sospensione della pratica fino alla sua regolarizzazione.

Un'importante precisazione che la nota di Unioncamere fornisce è quella riguardante le società di persone: "*Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.)*".

Sono **soggette** all'**obbligo**:

- le **società di capitali**;
- le **società consortili**;
- le **cooperative**.

La nota di Unioncamere, così come il decreto-legge Salute e Sicurezza, non chiariscono, però, chi debba essere il soggetto obbligato alla comunicazione della PEC nelle società che adottano un **modello di *governance* non tradizionale**, ovvero dove non è presente un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.

Sicuramente, su questo aspetto il legislatore dovrà dare qualche altro chiarimento.

Copyright 2015 Studio Luongo

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

IMU 2026: trasmissione del Prospetto delle aliquote

Il MEF ha modificato e integrato le **condizioni** in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori **differenziazioni** all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 6 settembre 2024 in materia di **imposta municipale propria (IMU)**. L'**applicazione informatica** attraverso la quale elaborare e trasmettere il **Prospetto per l'anno d'imposta 2026** è disponibile ai Comuni, all'interno dell'apposita sezione denominata "*Gestione IMU*" del Portale del federalismo fiscale, dal giorno 12 novembre 2025.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 novembre 2025 (G.U. 12 novembre 2025, n. 263)

Global minimum tax: obblighi dichiarativi e di versamento

Il MEF ha individuato le **disposizioni attuative** degli **obblighi dichiarativi e di versamento della *global minimum tax***, previsti nell'art. 53 del D.Lgs. n. 209/2023. Il decreto chiarisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e di versamento della relativa imposta dovuta e la **disciplina sanzionatoria** applicabile in caso di inadempimento. Come previsto nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, l'**imposizione integrativa** segue l'approccio comune delle Regole OCSE e della Dir. (UE) n. 2022/2523 ed è prelevata in Italia attraverso:

- l'**imposta minima integrativa** (o *Income Inclusion Rule – IIR*), che è dovuta da controllanti localizzate nel nostro Paese di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette a una bassa imposizione, facenti parte del gruppo;
- l'**imposta minima suppletiva** (o *Undertaxed Profit Rule – UTPR*), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo, soggette a una bassa imposizione, quando non è stata applicata - in tutto o in parte - l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi e, infine;
- l'**imposta minima nazionale** (o *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT*), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione, localizzate in Italia.

Le imposte dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati nel decreto. Il versamento è eseguito senza possibilità di compensazione.
Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 7 novembre 2025 (G.U. 10 novembre 2025, n. 261)

Spese sanitarie e veterinarie: invio dati e controlli formali

Copyright 2015 Studio Luongo

Il MEF ha modificato il D.M. 19 ottobre 2020 e il relativo disciplinare tecnico, Allegato B, in materia di **trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria**. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento. Sempre dal 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle Entrate per il **controllo formale**, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia le funzionalità per la **consultazione dei dati** di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico, individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l'opposizione.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 29 ottobre 2025 (G.U. 10 novembre 2025, n. 261)

Espropriazioni per pubblica utilità: diritti del concessionario

Non è possibile procedere alla **trascrizione del provvedimento di esproprio**, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche **in favore** del soggetto **concessionario** degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili. Per converso, va data evidenza catastale alla posizione del **concessionario/gestore**.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 novembre 2025, n. 65/E

Contributo superbonus: codice tributo per restituzione spontanea

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per la **restituzione spontanea**, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, del **contributo a fondo perduto non spettante**, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, erogato a favore dei soggetti che hanno sostenuto, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, **spese relative a interventi edilizi** per le quali spetta una **detrazione** d'imposta del **70%** e che si trovano in particolari condizioni reddituali.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 novembre 2025, n. 64/E

Imposta minima globale: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per i versamenti, tramite modello F24, in materia di **imposizione minima globale**. Si ricorda che il versamento delle imposte avviene in **due rate**: il 90% dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale l'imposta si riferisce e l'importo residuo entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 novembre 2025, n. 63/E

Servitù per procedura di espropriazione

L'**indennità di servitù** corrisposta al contribuente a titolo di **saldo**, a seguito della stipula dell'**atto notarile** per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la

Copyright 2015 Studio Luongo

linea elettrica sull'immobile ubicato nell'area interessata dai lavori, sarà assoggettata a imposizione come **reddito diverso**, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, così come modificata dall'art. 1, comma 92, della legge di Bilancio 2024, che, attualmente, annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla **costituzione degli altri diritti reali di godimento**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 novembre 2025, n. 289

Credito IVA a rimborso: modifica della scelta

In tema di **IVA di gruppo**, il contribuente - laddove non siano avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria e laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria del rimborso - può **modificare la scelta** effettuata in dichiarazione annuale, relativa al **credito IVA chiesto a rimborso**, presentando una **dichiarazione integrativa** entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 novembre 2025, n. 288

Dogane: nuova nomenclatura combinata dal 1° gennaio 2026

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE del 31 ottobre 2025, Serie L, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1926/UE della Commissione del 22 settembre 2025, che modifica l'Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla **nomenclatura tariffaria e statistica** e alla **tariffa doganale comune**.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Avviso 7 novembre 2025

Dogane: riorganizzazione degli uffici con Sogei

Dal 1° novembre 2025 è stata **avviata** con successo la complessa operazione di **riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (ADM), realizzata in stretta **collaborazione con Sogei**, *partner* tecnologico dell'Amministrazione Finanziaria.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicato stampa 7 novembre 2025

Agevolazione Resto al Sud: trattamento IVA

Le **prestazioni educative, didattiche e formative, approvate e finanziate da enti pubblici** (Amministrazioni statali, Regioni, enti locali, Università, ecc.) sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'**esenzione da IVA** di cui all'art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972. Invece, la misura incentivante "***Resto al Sud***" è volta a finanziarie un'iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, senza alcun giudizio da parte dell'ente erogatore sull'offerta formativa proposta.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 novembre 2025, n. 287

Sostituto d'imposta: stabile organizzazione

Gli **enti e le società non residenti** assumono la qualifica di **sostituto d'imposta limitatamente** ai redditi corrisposti da una loro **stabile organizzazione o base**

Copyright 2015 Studio Luongo

fissa in Italia. Le società non residenti, infatti, seppure ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. In presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stessa.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 novembre 2025, n. 286

Regolarità fiscale compensi dei professionisti

ANC ha espresso preoccupazione nei riguardi della disposizione contenuta nell'art. 129, comma 10, del disegno di legge di Bilancio 2026, che **subordina il pagamento dei compensi professionali** da parte delle Pubbliche Amministrazioni **alla verifica della regolarità fiscale e contributiva del professionista**.
ANC, comunicato 4 novembre 2025

Locazione di fabbricato in locazione/comodato

L'AIDC ha chiarito il trattamento fiscale della locazione di fabbricato del detentore in locazione o in comodato. Nel caso di **locazione di un immobile** abitativo per un periodo non superiore a 30 giorni, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da parte della persona fisica che ne abbia la detenzione in forza di un contratto di comodato, il reddito imponibile ai fini IRPEF si determina, infatti, in base agli stessi criteri del reddito ascrivibile alla sub-locazione:

- per il comodante, quale "**reddito fondiario**", senza considerazione del corrispettivo previsto nella locazione;
- per il comodatario/locatore, quale "**reddito diverso**", ex art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR, da determinarsi ai sensi dell'art. 71, comma 2, del TUIR, con possibilità di accedere alla cedolare secca, quando ricorrano i presupposti.

AIDC, Norma di comportamento n. 233

IMPRESA

Bonus elettrodomestici: domande dal 18 novembre 2025

Il MIMIT ha pubblicato il decreto con cui indica l'**apertura dei termini** e le modalità di **presentazione delle istanze**, da parte degli utenti finali, relative al **contributo ("*bonus*") elettrodomestici**. In particolare, il decreto stabilisce che, dalle ore 7.00 di martedì 18 novembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione tramite l'*App IO* oppure sul sito dedicato www.bonuselettrodomestici.it.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 12 novembre 2025, n. 2732

PAC 2023-2027 produzioni vegetali: informatizzazione polizze e domande

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto relativo al piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01, che ha **differito i termini** per

Copyright 2015 Studio Luongo

l'**informatizzazione delle polizze** e la **presentazione delle domande**, rispettivamente, al **31 ottobre 2025** e al **28 novembre 2025**, prevedendo contestualmente la possibilità che, in caso di impossibilità di completamento di tali procedure entro i termini previsti, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative possa consentire di **completare le attività oltre i medesimi termini** e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 30 settembre 2025 (G.U. 11 novembre 2025, n. 262)

Transizione 4.0: risorse esaurite

Il MIMIT ha comunicato l'**esaurimento delle risorse** per la misura **Transizione 4.0**, dopo quello già registrato per Transizione 5.0. Le imprese possono comunque inviare **comunicazioni di prenotazione**: in caso di nuove disponibilità, il GSE S.p.A. informerà le aziende, seguendo l'ordine cronologico delle domande.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 11 novembre 2025

PEC amministratori società: nuove regole e scadenza al 31 dicembre 2025

Unioncamere segnala le novità introdotte dall'art. 13 del D.L. n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, sull'**obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori**. La norma restringe il perimetro dei **soggetti obbligati**: devono adempiere l'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in sua assenza, il Presidente del CdA, nelle società di capitali, cooperative e consortili. Restano **esclusi** amministratori di società di persone e altri incarichi societari. È **vietata la coincidenza tra PEC dell'amministratore e quella dell'impresa**. Il termine per la comunicazione è fissato al **31 dicembre 2025**. Il mancato adempimento comporta **sanzioni** da 206 a 2.064 euro. La sola comunicazione della PEC comporta **esenzione da diritti di segreteria e bollo**.
Unioncamere, comunicato 11 novembre 2025

PAC 2023-2027 produzioni zootecniche: domande

Il MASAF modifica l'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844, relativo al piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01, produzioni zootecniche – campagna assicurativa 2023. In particolare, il decreto ha **differito al 31 ottobre 2025** la **presentazione delle domande** e, nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di **completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre il suddetto termine** e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 30

Copyright 2015 Studio Luongo

settembre 2025 (G.U. 10 novembre 2025, n. 261)

Programma di sviluppo rurale 2014-2022: domande

Il MASAF ha **differito al 27 ottobre 2025** il termine di **presentazione delle domande di sostegno** relative al programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sotto-misure 17.2 e 17.3.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 30 settembre 2025 (G.U. 10 novembre 2025, n. 261)

CONSAP: riconosciuto il contributo di vigilanza 2024

Il MIMIT ha riconosciuto, per l'anno **2024**, la **quota** di 560.000 euro a valere sui **contributi di vigilanza** dovuti all'IVASS a **copertura** degli oneri per l'esercizio delle funzioni attribuite a **CONSAP S.p.A.**
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 10 novembre 2025

Sostegni e compensazioni per imprese di acquacoltura

Pubblicato l'Avviso PN FEAMPA ITALIA 2021/2027, Obiettivo specifico 2.1 azione 7 – intervento 221707 "***Sostegno alle imprese di acquacoltura***", in attuazione dell'art. 27 del Reg. UE n. 2021/1139. L'iniziativa, coerente con *Green Deal, Farm to Fork, Biodiversity Strategy 2030* e Piano Nazionale Strategico Acquacoltura, mira a proteggere le risorse idriche, ripristinare ecosistemi, ridurre l'inquinamento e promuovere l'uso sostenibile delle acque. La finalità è **compensare i danni economici** derivanti da fenomeni naturali variabili, come l'innalzamento eccezionale delle temperature, garantendo stabilizzazione del reddito delle imprese tramite erogazioni compensative. La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro, con sostegno rivolto a **micro e PMI del settore acquicolo**. La **compensazione massima** è pari al 30% della perdita di fatturato calcolata sulla media 2021-2023. Le **domande** vanno inviate via PEC entro 60 giorni dalla pubblicazione in *G.U.*
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Avviso PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Pacchetti turistici e natanti da diporto: Linee guida

Le **Linee guida** di **coordinamento** tra l'istituto dei **pacchetti turistici e servizi turistici collegati** e l'**uso a fini commerciali delle unità da diporto** - adottate con nota congiunta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Turismo - sono entrate in vigore. Esse mirano ad assicurare un'applicazione uniforme della normativa, garantendo maggiore certezza giuridica agli operatori e agevolando l'attività di controllo delle competenti autorità. Si chiarisce come si debbano coordinare le regole sui pacchetti turistici con quelle relative all'uso commerciale delle imbarcazioni da diporto. L'obiettivo è garantire che operatori turistici, armatori e utenti finali abbiano un quadro normativo chiaro e coerente.

Copyright 2015 Studio Luongo

Ministero del Turismo, comunicato stampa 10 novembre 2025

Accordo per la Coesione: energia e ambiente

Il MASE ha annunciato la firma dell'**Accordo per la Coesione** con la Presidenza del Consiglio, che gli assegna oltre 1,16 miliardi di euro dal **Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027**, per investimenti totali superiori a 2,1 miliardi. Le risorse saranno destinate a tre ambiti: **energia** (230 milioni per efficienza e rinnovabili), **ambiente** (circa 900 milioni per rischio idrogeologico, biodiversità, acque, bonifiche ed economia circolare) e **capacità amministrativa** (oltre 30 milioni per supporto tecnico). L'**80%** dei fondi sarà indirizzato al **Mezzogiorno**. Il programma prevede 95 interventi su scala nazionale.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato 7 novembre 2025

Transizione 5.0: chiusura anticipata per esaurimento risorse

A partire dalla pubblicazione del decreto, le **richieste di prenotazione del credito d'imposta** per il **Piano Transizione 5.0** ricevono una ricevuta di **indisponibilità delle risorse**. Tuttavia, tali comunicazioni sono **comunque considerate valide** e, qualora si rendessero disponibili nuovi fondi, il GSE informerà le imprese, seguendo l'ordine cronologico di invio. Il Piano Transizione 5.0, complementare al Piano Transizione 4.0, fa parte della strategia nazionale per supportare la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese.
Il CNA critica la decisione del MIMIT di chiudere anticipatamente il programma Transizione 5.0, riducendone la dotazione a 2,5 miliardi di euro e fissando al 7 novembre il termine per accedere alla misura. Sebbene sia ancora **possibile prenotare il credito d'imposta fino al 31 dicembre**, le imprese riceveranno una **comunicazione di indisponibilità delle risorse**. Il provvedimento penalizza anche le richieste già inviate al GSE, ancora in fase di valutazione o chiarimento. CNA chiede che vengano **tutelate le aziende che hanno avviato investimenti nel 2025**, anche se ciò comportasse il superamento della nuova soglia finanziaria.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 6 novembre 2025; CNA, comunicato stampa 7 novembre 2025

EIC work programme 2026

La Commissione Europea ha annunciato l'adozione del **programma di lavoro 2026 del Consiglio Europeo per l'Innovazione** (CEI), che prevede un finanziamento di 1,4 miliardi di euro a sostegno di **innovazioni pionieristiche e imprese *deep tech***. Il programma introduce misure per rendere i finanziamenti più rapidi, flessibili e in linea con le esigenze degli innovatori. Tra le novità, l'avvio di sfide avanzate per favorire la commercializzazione della **ricerca ad alto rischio** in settori strategici e la preparazione del **Fondo "*Scale-up Europe*"**, destinato a sostenere le imprese *deep tech* in fase di espansione. Inoltre, sarà semplificata la procedura di **candidatura all'Acceleratore CEI**, con proposte ridotte a 20 pagine e valutazioni

Copyright 2015 Studio Luongo

bimestrali. Il processo includerà anche una valutazione più chiara della maturità tecnologica, per migliorare l'efficacia delle decisioni di investimento.
Commissione Europea, comunicato stampa 6 novembre 2025

Antitrust: cooperazione tra imprese concorrenti

Con la Guida dal titolo "*La **cooperazione tra imprese concorrenti**. Guida ai principi per la **valutazione antitrust***", Assonime, tenuto conto che nell'ordinamento europeo e nazionale mancano metrica certa e criteri univoci per distinguere le forme di collaborazione lecite da quelle incompatibili con il **diritto della concorrenza**, ha l'obiettivo di fornire uno strumento pratico per ricostruire il *framework* di regole e principi utili ai fini della valutazione *antitrust* delle principali tipologie di **accordi di cooperazione orizzontale**, anche alla luce delle modifiche introdotte con la revisione del 2023.
Assonime, Guida 6 novembre 2025

Strategia nazionale data center: studio del MiMIT

Il MiMIT ha pubblicato la "***Strategia per l'attrazione degli investimenti esteri nei data center***", per rafforzare il ruolo dell'Italia come *hub* digitale europeo e mediterraneo. La strategia promuove lo **sviluppo di infrastrutture di *data storage* e *cloud*** per imprese, PA e cittadini. Tra i **punti di forza**: siti industriali dismessi pronti all'uso, rete energetica stabile, crescente accesso a fonti rinnovabili e connettività ultra-veloce. Il piano punta anche su sostenibilità, efficienza energetica, riuso delle risorse e formazione nelle discipline STEM, favorendo la collaborazione con università e centri di ricerca. Si sottolinea l'importanza di incentivi e semplificazioni, per attrarre investimenti e rendere l'Italia *leader* nella gestione e sicurezza dei dati.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato 5 novembre 2025

Disegni+ 2025: contributi per la valorizzazione

Il **Bando Disegni+ 2025** sostiene le **micro, piccole e medie imprese** nella valorizzazione dei **disegni e modelli industriali registrati**. L'iniziativa, gestita da Unioncamere, mira a tutelare la proprietà industriale e a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. Tra le caratteristiche specificate, beneficiari, presentazione domanda, aliquote contributive e spese ammissibili.
Bando Disegni+ 2025

Cybersicurezza: responsabilità amministratori

Assonime analizza il D.Lgs. n. 138/2024, che recepisce la direttiva UE NIS 2, introducendo **obblighi per la gestione del rischio di cybersicurezza**. Il decreto eleva la sicurezza informatica a elemento strategico per le imprese, incidendo direttamente sulle **responsabilità degli amministratori**. L'ACN ha definito **condotte operative** e chiarimenti interpretativi, inclusi assetti organizzativi

Copyright 2015 Studio Luongo

minimi e obblighi di segnalazione. L'**ambito di applicazione** è ampio e si basa su dimensioni, attività e rischio, distinguendo tra soggetti essenziali e importanti. Il perimetro si estende anche ai gruppi societari e alla catena del valore. La circolare approfondisce il ruolo dell'**organo amministrativo** e il regime di **responsabilità**, evidenziando le **sanzioni** interdittive per le persone fisiche e le responsabilità civilistiche in caso di mancata o inadeguata attuazione delle misure di sicurezza.
Assonime, circolare 4 novembre 2025, n. 23

Copie vendute giornali: domande entro il 18 dicembre

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito requisiti e modalità per accedere al **contributo straordinario** destinato alle **imprese editrici di quotidiani e periodici**. Il contributo ammonta a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel 2023, anche tramite abbonamento, entro un tetto di spesa di 65 milioni di euro. Sono escluse le vendite in blocco. Le **domande** devono essere presentate *online* **tra il 26 novembre e il 18 dicembre 2025**. Eventuali chiarimenti vanno richiesti via *e-mail* all'indirizzo dedicato, con oggetto "*Copie vendute nel 2023*".
Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedimento 16 ottobre 2025

LAVORO

Salari minimi: le retribuzioni nazionali non sono di competenza europea

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la validità della Dir. n. 2022/2041/UE sui **salari minimi adeguati**, respingendo quasi integralmente il ricorso della Danimarca. **Annullate** solo le disposizioni che imponevano **criteri obbligatori** per la **determinazione dei salari legali**, in quanto considerate un'ingerenza diretta nelle competenze nazionali in materia retributiva.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 novembre 2025, causa C-19/23

Lavoratori marittimi e dell'aviazione civile: cambia il sistema di pagamento

L'INPS comunica il superamento della fase transitoria prevista dalla circolare n. 173 del 2015 per i **lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile**. A partire **dal 1° gennaio 2026**, anche per queste categorie si applicherà in modo ordinario il sistema di **anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle per malattia** (ad esempio, maternità, congedi, permessi ex legge n. 104/1992, donazione sangue e midollo).
INPS, messaggio 10 novembre 2025, n. 3368

Riders e piattaforme digitali: tutele, obblighi e nuove regole

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l'**evoluzione del lavoro tramite piattaforme digitali**, che impone un ripensamento profondo delle **tutele**. La Dir. UE n. 2024/2831, la legge n. 91/2025 e le recenti circolari ministeriali e INAIL ridefiniscono il perimetro dei **diritti e degli obblighi** per lavoratori, datori di lavoro e committenti, con l'obiettivo di garantire sicurezza, trasparenza e

Copyright 2015 Studio Luongo

protezione sociale anche nel mondo della *gig economy*.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 7 novembre 2025

Fusioni e acquisizioni: esonero contributivo

L'INPS disciplina le **modalità** di riconoscimento dell'**esonero contributivo** per le nuove **imprese nate da fusioni o acquisizioni**, che impieghino almeno 1.000 lavoratori. L'incentivo prevede l'esonero totale dei contributi per 24 mesi (max 3.500 euro annui per lavoratore), prorogabile di altri 12 mesi (max 2.000 euro annui). **Condizioni essenziali**: accordo sindacale governativo, formazione di 200 ore per i lavoratori e mantenimento dei livelli occupazionali per 48 mesi.
INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344

Dichiarazione "de minimis": nuovi massimali

L'INPS aggiorna la **dichiarazione "*de minimis*"**, alla luce dei nuovi regolamenti UE. Tra le novità: **incremento dei massimali** concedibili (fino a 300.000 euro nel regime generale e 750.000 euro per i SIEG), ridefinizione del **triennio di riferimento** e aggiornamento della **modulistica *online***. Il nuovo modello è disponibile sul portale INPS (codice SC105) per tutte le richieste di agevolazioni soggette al regime "*de minimis*".
INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3339

Bonus nido: nuova funzione su App

L'INPS introduce una **nuova funzionalità** nell'***App INPS Mobile*** per il servizio "***Bonus nido***", che consente agli utenti di visualizzare lo **stato dei pagamenti** e delle eventuali **contestazioni** in tempo reale. L'aggiornamento, accessibile tramite SPID o CIE, semplifica la gestione delle domande e dei contributi per le famiglie, rafforzando la strategia di digitalizzazione e multicanalità dei servizi INPS.
INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3336

Congedo di paternità e madri intenzionali

L'INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale che estende il **congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale** nelle coppie di donne riconosciute nei registri dello stato civile. L'estensione opera per i **rapporti non ancora definiti** e le **domande** relative a **periodi precedenti al 24 luglio 2025** possono essere **riesaminate** nel rispetto dei termini di legge. Nessuna indebita fruizione per i periodi già goduti in conformità alla normativa previgente.
INPS, messaggio 5 novembre 2025, n. 3322

Bonus mamme: diritto da estendere alle madri precarie

La Corte Costituzionale **denuncia l'esclusione delle madri con contratti a termine o di lavoro domestico dal *bonus*** contributivo previsto dalla legge n. 213/2023. Pur non potendo estendere il beneficio, la Consulta invita il legislatore a

Copyright 2015 Studio Luongo

intervenire, per garantire equità e coerenza nelle misure di sostegno alla maternità.
Corte Costituzionale, sentenza 31 ottobre 2025, n. 159

AGENDA

Scadenze dal 13 al 27 novembre 2025

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	NOVEMBRE 2025	
sabato 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
lunedì 17	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 e IRAP 2025	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento terza e ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023	
	Versamento terza e ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni	

Copyright 2015 Studio Luongo

	edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023	
	Versamento terza e ultima rivalutazione criptovalute detenute alla data del 1° gennaio 2023	
martedì 18	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
giovedì 20	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
martedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	

Come riprogettare l'architettura di impresa, oltre la crisi?

- Professionisti
- Imprenditori
- Studenti

Scopri il libro

https://amzn.eu/d/iFuoRFD